

SENT. n.

CRON. n.

REP. n.

R.G. n.

L 12/02  
2218  
238  
502/06

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ALBA

riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.	Carlo Gnocchi	Presidente
Dott.	Potito Giorgio	Giudice est.
Dott.	Giacomo Marson	Giudice

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile, iscritta al n. 507/2006 di R.G., promossa da:

**BARBERO Margherita, CASTELLOTTO Maria e CASTELLOTTO Claudia**, elettivamente domiciliate in Bra, Strada Fey n.10/a, presso lo studio dell'Avv. Alberto Rizzo, che le rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Valentino Fiorio e Paolo Fiorio per procura in atti;

contro

**BANCA REGIONALE EUROPEA s.p.a.**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Piero Bertolotto, elettivamente domiciliata in Alba, via Rattazzi n. 10, presso lo studio dell'Avv. Costanzo Brovida, che la rappresenta e difende per procura in atti;

*PK h*

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

IL CASO.it

Previa declaratoria della contumacia della convenuta.

Previa ammissione per il caso di ritenuta necessità delle istanze istruttorie formulate in atti.

1) Dichiararsi che il comportamento tenuto dalla convenuta in occasione della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto la vendita delle obbligazioni Cirio di cui in premessa è illegittimo per le motivazioni di cui in atti.

2) Dichiararsi in particolare nulli e/o annullarsi i contratti stipulati tra le attrici, come in epigrafe indicate, e la convenuta, aventi ad oggetto l'acquisto o la sottoscrizione delle obbligazioni Cirio per i motivi indicati nell'atto di citazione.

3) Accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità dei contratti di cui al precedente punto n. 2 dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione del capitale investito nelle obbligazioni Cirio acquistate dalle attrici e meglio specificate in premessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate.

4) Accertarsi e dichiararsi comunque, per le motivazioni di cui al presente atto, anche eventualmente in via alternativa alle domande sub 1), 2) e 3), la responsabilità (precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale) della convenuta per i danni subiti dalle attrici e conseguenti all'acquisto o alla sottoscrizione delle obbligazioni Cirio oggetto del presente giudizio.



5) Per il caso di mancato accoglimento delle domande sub 2) e 3), accertata la responsabilità di cui al punto n. 4), condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalle attrici pari ad € 76.871,59 o in quell'altra diversa misura da determinarsi in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole somme rivalutate ed il maggior danno conseguente all'indisponibilità delle somme investite.

6) Condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, morali ed esistenziali conseguenti ai comportamenti illegittimi tenuti dalla convenuta e meglio descritti in premessa, nella misura da accertarsi nel corso del giudizio, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre rimborso forfettario 12,50%, C.P.A. ed I.V.A. di legge".

**Per parte convenuta:**

"in via preliminare:

- dichiararsi la validità della notificazione della comparsa di risposta effettuata dal difensore della B.R.E. in data 19 maggio 2006 al numero di fax indicato dal difensore di parte attrice, rigettandosi l'eccezione di inesistenza ex adverso formulata;

in via istruttoria:

- rigettarsi le istanze di prova ex adverso dedotte;

- ammettersi la prova per testimoni sui capitoli dedotti da n. 1 a 21 nella comparsa di risposta 19 maggio 2006, nonché l'ammissione a prova contraria sui capi ex adverso dedotti ove ammessi, indicandosi quali persone da escutere i signori: Giovanni Fissore; Annamaria Coppo;

-ammettersi CTU diretta a:

"a - descrivere la composizione e l'evoluzione del portafoglio degli attori di cui al dossier titoli n. 233093, con particolare riferimento alla natura degli investimenti e all'indice di rischio;

b - indicare quali siano state - sui principali mercati azionari - le quotazioni delle obbligazioni oggetto di causa per il periodo di tempo compreso tra la data della loro emissione e la data della relazione del consulente".

nel merito:

IL CASO.it

in via preliminare: sospendere il presente giudizio, rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di conformità del decreto legislativo n. 5/2003 con l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto ai principi ed ai criteri fissati nella legge n. 366/2001;

in via principale: dichiarare la prescrizione delle domande di annullamento dell'ordine di acquisto dei titoli oggetto di causa nonché dell'azione per responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, ed in ogni caso respingere le domande tutte formulate dalle signore Barbero Margherita e Castellotto Maria e Castellotto Claudia contro la Banca regionale Europea s.p.a., dichiarando che nulla quest'ultima deve loro per i titoli dedotti in giudizio;

in via subordinata: per la denegata ipotesi in cui le domande risarcitorie delle attrici dovessero trovare in tutto o in parte accoglimento, quantificare l'ipotetico risarcimento detraendo dal suo ammontare:

- la somma capitale di € 4.112,80 (corrispondente agli interessi complessivamente generati in favore delle attrici dalle obbligazioni Cirio), oltre agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224,



secondo comma, cod. civ., con decorrenza dall'accreditamento degli stessi sul conto degli attori;


- il più alto valore di mercato che le obbligazioni Cirio del tipo acquistato dalle attrici hanno presentato da febbraio 2001 sino alla data dell'emananda sentenza.

in via subordinata e riconvenzionale: per la denegata ipotesi in cui le domande di nullità/annullamento delle attrici dovessero trovare in tutto o in parte accoglimento, dichiarare tenute e condannarle a: restituire alla Banca Regionale Europea s.p.a. obbligazioni emesse dalla Cirio Holding Luxembourg s.a. del tipo di quelle oggetto di causa per un valore nominale di € 76.871,59, ovvero a pagare alla detta Banca Regionale Europea s.p.a. una somma corrispondente al più alto valore di mercato che le obbligazioni stesse hanno presentato dal febbraio 2001 sino alla data dell'emananda sentenza; corrispondere alla Banca Regionale Europea s.p.a. la somma di capitale di € 4.112,80 (corrispondente agli interessi complessivamente generati in favore delle attrici dalle obbligazioni Cirio), oltre agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., con decorrenza dall'accreditamento degli stessi sul conto degli attori.

Con il favore delle spese del giudizio".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ai sensi del D. Lgs. n. 5/2003, ritualmente notificato, le attrici Barbero Margherita, Castellotto Maria e Castellotto Claudia convenivano in giudizio la Banca Regionale Europea s.p.a. esponendo quanto segue: che in data 21.02.2001 la signora Barbero Margherita



aveva acquistato presso l'agenzia della Banca Regionale Europea s.p.a. di Cornigliano, dietro consiglio dell'addetto alla negoziazione titoli signor Giovanni Fissore, n. 50.000 obbligazioni emesse dalla Cirio Holding Luxembourg S.A. per il prezzo complessivo di € 51.071,50; che in data 29.06.2001 la signora Barbero, presso la medesima filiale e questa volta dietro consiglio dell'addetta alla negoziazione titoli Annamaria Coppo, aveva acquistato ulteriori 25.000 obbligazioni emesse dalla Cirio Holding Luxembourg S.A. per il prezzo complessivo di € 25.800,09; che i suddetti titoli venivano immessi sul deposito amministrato cointestato alle attrici; che nel mese di novembre 2002 la Cirio Finance Luxembourg S.A. e le società garanti non erano state in grado di restituire il capitale oggetto del primo prestito obbligazionario, con la conseguenza che il Trustee incaricato dell'emissione della gestione obbligazionaria aveva dichiarato il default ed il conseguente cross default per tutti gli ulteriori prestiti non scaduti; che per effetto dell'insolvenza delle società del gruppo Cirio le obbligazioni acquistate dalle attrici avevano perso ogni valore; che a nulla erano valse le richieste di risarcimento formulate dalle attrici in via stragiudiziale nei confronti della Banca convenuta.

Ciò premesso le attrici, dedotta l'inosservanza, da parte della Banca, delle prescrizioni di cui all'art. 21 D. Lgs. 58/1998 e di cui agli artt. 26, 28 e 28 Regol. Consob. 11522/1998, chiedevano che il Tribunale dichiarasse la nullità o in alternativa annullasse i contratti stipulati dalle attrici, con conseguente condanna della banca alla restituzione del capitale investito; in subordine chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalle attrici, quantificati in € 76.871,59;



*PK W*

chiedevano altresì, infine, la condanna della banca "al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, morali ed esistenziali conseguenti ai comportamenti illegittimi tenuti dalla convenuta", da liquidarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.

Si costituiva in giudizio la Banca Regionale Europea s.p.a., la quale si opponeva alle domande avversarie deducendo quanto segue: che la banca aveva adempiuto agli obblighi di informazione di cui all'art. 21 D. Lgs. 58/1998, atteso che i suoi funzionari avevano sempre informato la signora Barbero circa le caratteristiche essenziali di redditività e di rischio dei prodotti finanziari dalla stessa acquistati, sulla base di quanto conoscibile al momento degli acquisti, e atteso che le operazioni svolte non presentavano elementi di inadeguatezza, tenuto conto della propensione al rischio della signora Barbero, la quale aveva precedentemente effettuato investimenti in fondi azionari ed aveva disinvestito la gestione patrimoniale proprio perché non sufficientemente redditizia; che il tracollo della Cirio era stato del tutto improvviso e inaspettato; che comunque la domanda di nullità non poteva essere accolta, trattandosi in ogni caso di meri vizi afferenti alla formazione del consenso; che al pari doveva considerarsi infondata la domanda di annullamento del contratto, non essendo stata fornita la prova di alcun raggiro e mancando il presupposto della riconoscibilità dell'errore ex art. 1431 c.c.; che, quand'anche si fosse voluta ammettere l'astratta annullabilità dei predetti contratti, gli stessi sarebbero comunque stati convalidati ex art. 1444 c.c. per effetto dell'incasso da parte delle attrici degli interessi prodotti dalle obbligazioni in esame e per effetto della

mancata contestazione da parte delle stesse degli estratti conto contenenti l'addebito dei titoli acquistati; che in ogni caso l'azione di annullamento nonché quella di risarcimento del danno dovevano considerarsi prescritte.

Ciò posto, la banca convenuta chiedeva il rigetto delle domande concludendo come in epigrafe.

**IL CASO.it**

Formulata da parte delle attrici istanza di fissazione udienza, emesso dal Giudice relatore decreto di fissazione udienza ex art. 12 D. Lgs. 5/2003, all'esito dell'udienza del 12.02.2007 il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 09.07.2007 per la discussione orale; all'esito di tale udienza la causa veniva pertanto trattenuta dal Collegio a decisione sulle conclusioni precisate così come riportate in epigrafe.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le attrici lamentano la violazione, da parte della Banca, delle prescrizioni di cui all'art. 21 D. Lgs. 58/1998 e di cui agli artt. 26, 28 e 28 Regol. Consob. 11522/1998.

Appare pertanto necessario, preliminarmente, esaminare la normativa in questione.

L'art. 21 D. Lgs. 58/1998 impone agli intermediari i seguenti obblighi:

- a) *comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;*
- b) *acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*

OM W





- c) *organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza e equo trattamento;*
- d) *disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;*
- e) *svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.*

Tali obblighi trovano ulteriore specificazione negli artt. 26, 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/1998.

L'art. 26 del predetto Regolamento impone agli intermediari di eseguire "con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori" (lett. d), di acquisire "una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi d'investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire" (lett. e) e di operare "al fine di ....ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore".

Il successivo art. 28 prevede invece che "1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30 ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b)

consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli Intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento". **IL CASO**.it

L'art. 29 del Regolamento, infine, stabilisce che "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Nella fattispecie le attrici, nel lamentare la violazione di tale normativa, lamentano, in particolare, che la Banca, da un lato, non avrebbe raccolto e conseguentemente non avrebbe fornito loro, ai sensi art. 28 Reg. Consob, adeguate informazioni sulla rischiosità del titolo Cirio, e, dall'altro, che l'istituto convenuto non avrebbe in ogni caso effettuato, con le particolari modalità previste dalla legge, la segnalazione di inadeguatezza



*AK*

delle operazioni di acquisto delle obbligazioni in questione ai sensi del successivo art. 29.

Si tratta pertanto di stabilire se la banca abbia adempiuto o meno agli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata; va peraltro osservato come il relativo onere probatorio deve considerarsi gravante sulla convenuta stessa, atteso il chiaro disposto di cui all'art. 23 comma 6 del D. Lgs. 58/98, secondo cui *"nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta"*.

Nel compiere tale accertamento va anzitutto premesso come nessun dubbio possa nutrirsi circa l'elevata rischiosità dei titoli acquistati dalle attrici.

Risulta infatti documentalmente provato come già alla fine del 1999 il gruppo Cirio fosse caratterizzato da uno stato di rilevantissimo indebitamento (pari a oltre un miliardo di euro, di cui circa il 75% costituito da indebitamento nei confronti del sistema bancario) e di forte squilibrio finanziario, come si può agevolmente ricavare dalla Relazione dei Commissari Giudiziali nominati per l'ammissione della Cirio Finanziaria s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr. doc. 3 fascicolo di parte attrice) e come comprovato, per quel che riguarda lo stato di indebitamento, dallo stesso offering circular.

Si aggiunga che si trattava nella fattispecie di titoli sprovvisti di rating (per la considerazione che l'assenza di rating, non rendendo possibile accertare il grado di solvibilità del debitore, comporta un più elevato grado

di rischio dell'operazione, cfr. Trib. Genova 15.03.2005) e appositamente emessi da società aventi sede in Lussemburgo, con conseguente inapplicabilità dei limiti e delle garanzie di cui all'art. 2412 c.c. nel testo allora vigente.

**IL CASO.it**

Alla luce di dette circostanze appare pertanto evidente la rischiosità delle operazioni compiute dalle attrici, situazione che pertanto doveva essere loro comunicata, in base ai principi esposti in precedenza, dalla banca; né rileva, in senso contrario, la circostanza dedotta dalla banca stessa secondo cui il crack del Gruppo Cirio sarebbe stato del tutto inaspettato, trattandosi di circostanze che la banca, proprio per la sua natura di operatore qualificato, ben avrebbe potuto e dovuto, ex art. 26 Reg. Consob, acquisire e comunicare agli investitori.

Orbene, ritiene il Collegio la prova di detto avviso e, pertanto, del corretto adempimento del proprio obbligo di informazione, non sia stato adempiuto da parte della convenuta.

Quest'ultima si è infatti limitata a dedurre, sul punto, un capitolo di prova, quello n. 9 di cui alla comparsa di costituzione, assolutamente generico, non certo idoneo, pertanto, a dimostrare la puntuale comunicazione alla signora Barbero di tutte le circostanze di cui si è detto sopra.

La domanda svolta dalle attrici deve pertanto considerarsi, sotto tale profilo, fondata.

L'accoglimento della domanda sotto il profilo della violazione dell'obbligo di informazione in ordine alla rischiosità dei titoli acquistati riveste carattere assorbente, rendendo superfluo l'esame dell'ulteriore questione

*PH*



relativa alla necessità ed alla effettiva sussistenza, se del caso, della segnalazione di non adeguatezza dell'operazione.

Ciò posto, si tratta di stabilire, allora, quali conseguenze debbano essere riconnesse alla violazione della normativa di cui al D. Lgs. 58/98 e di cui al conseguente Regolamento Consob.

Parte attrice ha chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni Cirio stipulati in data 21.02.2001 e in data 29.06.2001, così deducendo la sussistenza di una nullità virtuale ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative poste a tutela di interessi pubblici.

Ritiene il Collegio che detta impostazione non possa essere accolta.

La contrarietà a norme imperative considerata dall'art. 1418 comma 1 c.c. quale causa di nullità del contratto postula, infatti, che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto; per contro i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale, ragion per cui la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non potrà dar luogo a nullità del contratto (Cass. 19024/2005; Cass. 111/2004; Cass. 14234/2003).

Quest'ultima situazione ricorre senz'altro nel caso di specie, atteso che le disposizioni aventi ad oggetto gli obblighi di diligenza ed informazione imposte agli intermediari non mirano in alcun modo a regolamentare il contenuto del contratto o la sua struttura, ma si limitano ad individuare delle regole di condotta che l'intermediario deve necessariamente



osservare per poter procedere alla stipula di un contratto avente ad oggetto prodotti finanziari.

IL CASO.it

Del resto, ogniqualvolta il legislatore ha inteso affermare la nullità del contratto a seguito di violazione di obblighi di informazione o comunque di obblighi posti a tutela della parte debole, lo ha fatto espressamente. Il D. Lgs. 58/98, viceversa, nulla dispone al riguardo e, anzi, come si evince dall'art. 23, sembra espressamente limitare la sanzione prevista per la violazione di tali obblighi al risarcimento del danno.

La domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità degli ordini di acquisto dovrà essere, pertanto, rigettata.

Parimenti non può essere accolta, a parere di questo Collegio, la domanda di annullamento degli ordini di acquisto 21.02.2001 e 29.06.2001 per dolo ex art. 1439 c.c. o comunque per errore ex artt. 1427, 1429 e 1431 c.c.

Nessuna prova è stata infatti fornita dalle attrici, per quel che concerne il primo profilo, in ordine alla sussistenza di un dolo nel comportamento della banca, tenuto altresì conto del fatto che, per costante giurisprudenza, *"ad integrare il c.d. dolo omissivo, quale causa di annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c., non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, ma occorre che tale comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno che l'animus persegue"* (Cass. 11038/1991).

Al pari deve essere respinta, sempre perché destituita di prova, la domanda di annullamento per errore, atteso che parte attrice non ha



dedotto, al riguardo, alcuno specifico capo di prova e atteso che in questo caso non può considerarsi operante l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 23 D. Lgs. 58/98, trattandosi di regola applicabile, per esplicita previsione normativa, ai soli "giudizi di risarcimento".

Si aggiunga che quest'ultima domanda parrebbe in ogni caso infondata anche nel merito, atteso che l'errore sull'identità e sulla qualità dell'oggetto del contratto, il quale giustifica l'annullamento del contratto ex art. 1429 n. 2 c.c., è solo quello che inerisce alla identità del bene nella sua conformazione giuridica e materiale, e non quello che ha ad oggetto la maggiore o minore convenienza economica dell'affare (Cass. 5139/2003; Cass. 5900/1997; Cass. 5773/1996; Cass. 9067/1995).

Esclusa tanto la nullità quanto l'annullabilità degli ordini di acquisto, ritiene il Collegio che la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'art. 28 Regol. Consob, costituendo inadempimento rispetto ad uno specifico dovere gravante sull'intermediario, costituisca in realtà fonte di un obbligo risarcitorio in favore degli investitori, da raggugiarsi al "*minor vantaggio o al maggior aggravio economico determinato dal contegno sleale di una delle parti*" (Cass. 19024/2005); detta interpretazione sembra trovare peraltro conferma nell'art. 23 D. Lgs. 58/98, il quale, come visto in precedenza, parla di "*giudizi di risarcimento*".

Ciò posto, deve ancora osservarsi come parte convenuta abbia eccepito la prescrizione di tale azione risarcitoria, e ciò sul presupposto che sarebbero decorsi più di cinque anni tra la data degli ordini di acquisto e la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

Detta eccezione non può essere accolta.


Il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria inizia a decorrere, infatti, dalla data di verifica del danno; ne discende che, risalendo il tracollo del Gruppo Cirio al novembre 2002, ed essendo stato notificato l'atto introduttivo del presente giudizio in data 22.03.2006, l'azione dovrà considerarsi in ogni caso tempestiva, e ciò a prescindere dalla natura che si voglia attribuire alla responsabilità della banca. **IL CASO.it**

Tenuto conto che l'attuale valore delle obbligazioni acquistate dalle attrici è pressoché nullo, la convenuta dovrà essere pertanto condannata al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di € 72.758,59, pari alla differenza tra l'importo del capitale investito, pari ad € 76.871,59, e l'importo percepito dalle attrici a titolo di interessi, pari ad € 4.112,80, come dedotto dalla Banca in sede di comparsa costitutiva e non contestato dalle attrici.

Su tale somma andranno altresì computati gli interessi legali dalla data dei contratti sino al saldo; nulla potrà invece riconoscersi a titolo di maggior danno, non essendo stata fornita alcuna prova che un diverso investimento avrebbe comportato una maggiore rendita del capitale.

Deve essere rigettata, infine, la domanda di risarcimento del danno morale, non essendo stata fornita, da parte delle attrici, alcuna prova circa la sussistenza di condotte, da parte dei funzionari della banca, integranti gli estremi di un reato ex art. 2059 c.c.; al pari deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno esistenziale, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna violazione di diritti costituzionalmente garantiti inerenti alla persona.

Le spese, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.





P. Q. M.

Il Tribunale di Alba in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta:

**DICHIARA** la responsabilità della convenuta Banca Regionale Europea s.p.a. per violazione degli artt. 21 D. Lgs. 58/98 e 28 Reg. CONSOB 11522/98 e conseguentemente la condanna al risarcimento in favore delle attrici Barbero Margherita, Castellotto Maria e Castellotto Claudia della somma di € 72.758,59, oltre interessi legali dalla data dei singoli ordini di acquisto sino al saldo;

**CONDANNA** parte convenuta a rifondere alle attrici le spese del presente giudizio, che liquida in € 9.000,00 per diritti ed onorari ed € 500,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 12,50%, IVA e CPA come per legge.

IL CASO.it

Alba, 03.10.2007

Il Giudice est.

Dott. Potito GIORGIO

Il Presidente

Dott. Carlo GNOBCHI

*Potito*

IL CANCELLIERE  
Domenico Anselma

*Carlo Gnobchi*

DEPOSITATA in Cancelleria la minuta della presente

oggi. - 4 OTT. 2007

IL FUNZIONARIO

TRIBUNALE DI ALBA

Depositata in Cancelleria il - 5 OTT. 2007

IL CANCELLIERE  
Domenico Anselma